MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI OPERATORI ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI TERRITORIALI, CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19

Art. 6-bis

Organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026

Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la parola: "quindici" e' sostituita dalla seguente: "sedici" e dopo le parole: "della cooperazione internazionale" sono inserite le seguenti: ", uno del Ministero del turismo";

b) all'articolo 3-bis, comma 2, dopo le parole: "in materia di sport" sono inserite le seguenti: ", sentito il Ministro del turismo".

Versione in vigore dal 29 marzo 2022, tuttora in vigore · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19
Estremi	Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4
Titolo	I — Sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza covid-19
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-sostegno-alle-imprese-e-agli-operatori/art-6-bis-organizzazione-dei-giochi-olimpici-e-paralimpici-invernali-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it